

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Richiamati:**

- il comma 639 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013 che ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 654 del citato articolo 1 della L. n. 147/2013 che dispone, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 del citato articolo 1 della L. n.147/2013 che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio rifiuti per l'anno medesimo;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. n. 228/2021, convertito in L. n. 15/2022, che ha stabilito che i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. n.147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**Rilevato** anche che, a norma dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.:

- comma 15: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- comma 15-ter: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**Visto** il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 29.06.2021 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 107 del 30.05.2022 e n. 50 del 27.04.2023;

**Richiamato** l'art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**Richiamati** i seguenti provvedimenti emanati da ARERA:

- Deliberazione n. 443 del 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 con cui è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 con cui sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Deliberazione n. 385/2023/R/RIF del 03.08.2023 con cui è stato approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani;
- Deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 con la quale sono stati istituiti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- Deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03.08.2023 la quale definisce gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- Deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 che ha definito l’aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- Deliberazione n. 487/2023/R/RIF del 24.10.2023 per la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti(MTR-2);
- Determinazione n.1 del 06.11.2023 di ARERA di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 nonché chiarimenti per la determinazione tariffaria 2024/2025;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 30.05.2022 avente ad oggetto “PRESA D’ATTO PEF IGIENE AMBIENTALE 2022-2025 VALIDATO ED APPROVATO DA ATA MARCHE NORD NELLE MORE DELLA DEFINITIVA APPROVAZIONE DA PARTE DI ARERA – I.E.”;

**Dato atto** dell’aggiornamento biennale e della revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, per le annualità 2024 e 2025, di cui all’art. 8 della predetta Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, tenuto conto delle regole e delle procedure di cui all’articolo 1 della Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF;

**Visto** l’aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario (PEF) 2024/2025 del quale il Consiglio Comunale ne ha preso atto con Deliberazione n. .... del ..... (profilo 122843), a seguito della approvazione con Deliberazione n. 2 del 19.04.2024 dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (A.T.A.) Rifiuti, come da protocollo dell’ente n. 39086 del 22.04.2024;

**Richiamate** le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 213 del 20.12.2023 di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 ai sensi dell’art.170 del TUEL;
- n. 214 del 20.12.2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026, con particolare riferimento all’applicazione del risultato di amministrazione presunto concernente la quota vincolata TARI per €. 550.000,00;
- n. .... del ..... (profilo 122595) di approvazione del Rendiconto 2023, con particolare riferimento alla determinazione dell’avanzo di amministrazione vincolato riferibile alla TARI;
- n. .... del ..... (profilo 122860) di variazione del Bilancio di previsione 2024/2026 con applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato riferibile alla TARI per €. 850.000,00;

**Dato atto** che il servizio pubblico locale di igiene ambientale è affidato ad Aset S.p.A., in tutte le sue fasi, inclusa la gestione dell'attività amministrativa propedeutica alla fase di riscossione del tributo comunale TARI, come da "Contratto di servizio quadro afferente la concessione dei servizi pubblici locali", di cui al Rep. 38557/2009, e relativo addendum per l'anno 2024, di cui al Reg. n. 2593 del 12.03.2024, il cui costo è definito annualmente sulla base del PEF di riferimento;

**Atteso** che con nota prot. 39561 del 22.04.2024 è stata comunicata al gestore del servizio Aset S.p.A., la quota dell'avanzo di amministrazione vincolato ai fini TARI al 31.12.2023 computata nell'annualità 2024 del predetto aggiornamento biennale del PEF 2024/2025 per complessivi €. 1.400.000,00 al fine della riduzione delle tariffe TARI per l'anno 2024;

**Vista** la proposta di Piano tariffario TARI per l'anno 2024 predisposta dal gestore del servizio Aset S.p.A., determinata coerentemente alle già citate disposizioni vigenti, nonché elaborata sulla base dell'aggiornamento biennale del PEF 2024/2025 e l'allegata ripartizione dei costi tra per le utenze domestiche e non domestiche, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, come da nota acquisita al P.G. n. 0039712 del 23.04.2024, di cui all'Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

**Preso atto** che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione ha consentito di equilibrare gli aumenti tariffari per l'anno 2024, determinati come da aggiornamento biennale del PEF 2024/2025, sia per quanto riguarda le utenze domestiche che le utenze non domestiche e, precisamente, un decremento medio del 2,57% sulle tariffe delle utenze non domestiche e del 1,26% sulle tariffe delle utenze domestiche;

**Ritenuto** di dover approvare il Piano tariffario per l'anno 2024, come da documentazione allegata sopra richiamata, ritenendo adeguata la ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche;

**Dato atto** che:

- con D.L. del 29 gennaio 2024, è stata fissata la data delle prossime elezioni europee per i giorni 8 e 9 giugno 2024;
- in contemporanea alle elezioni europee si terrà il turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario;

**Visto** l'art. 38, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui "*I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili*";

**Dato atto** che la pubblicazione del decreto di indizione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale viene effettuata dal Sindaco entro 45 giorni prima della data delle elezioni (art. 18, comma 1, DPR 16 maggio 1960, n. 570) e, dunque, il giorno 25.04.2024;

**Considerato** che l'esistenza dei presupposti di indifferibilità e di urgenza degli atti da adottare dopo tale scadenza deve essere valutata caso per caso, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l'Ente che deriverebbe da un ritardo nel provvedere (si veda in proposito circolare Ministero Interno n. 2 del 7 dicembre 2006);

**Ritenuto**, pertanto, che l'approvazione della presente deliberazione debba considerarsi urgente ed improrogabile ai sensi dell'art.38, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rispettare il termine di legge di cui all'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021 per l'approvazione delle tariffe TARI 2024 entro il 30 aprile dell'anno in corso e non incorrere, diversamente, nella conferma delle tariffe dell'anno precedente in danno per l'Ente rispetto ad una corretta gestione finanziaria;

**Dato atto** che vanno aggiunte, alle tariffe dovute per la TARI di cui sopra, le seguenti componenti che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani:

- tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% degli incassi TARI comunali, come confermato anche per l'anno 2024 dall'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino come da nota acquisita al prot. n. 8638 del 26.01.2024;
- a decorrere dal 01.01.2024, ai sensi della predetta Deliberazione n. 386/2023/R/RIF di ARERA, le componenti perequative unitarie:
  - \* UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in 0,10 euro/utenza per anno;
  - \* UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in 1,50 euro/utenza per anno;

entrambe passibili di aggiornamento annuale da parte dell'Autorità;

**Visto** l'art. 32 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI recante "Modalità di versamento e sollecito di pagamento", con particolare riferimento al co. 3, che prevede avvisi di pagamento con frequenza quadrimestrale con scadenza nei mesi di giugno, ottobre e febbraio dell'anno successivo a quello di competenza;

**Ritenuto**, in considerazione della rateizzazione dell'entrata tariffaria prevista dal predetto art. 32 del vigente Regolamento, in accordo con il gestore del servizio di igiene ambientale, di non frazionare le due componenti perequative di cui alla predetta Deliberazione n. 386/2023/R/RIF, chiedendone l'integrale pagamento in un'unica rata, ragionevolmente nella rata di conguaglio garantendo la compatibilità con le disposizioni normative e regolamentari;

**Vista** la nota di Aset S.p.A., acquisita con P.G. n. 37871 del 18.04.2024, con la quale si richiede di posticipare la scadenza della prima rata quadrimestrale TARI dell'esercizio 2024 al mese di luglio in considerazione del processo informatico di ottimizzazione ed automazione delle procedure di gestione interne in corso presso la società, in osservanza dell'evoluzione della normativa di settore;

**Ritenuto**, limitatamente all'esercizio 2024, di posticipare la scadenza dell'avviso di pagamento della prima rata al mese di luglio, al fine di garantire il buon esito del complesso processo di sviluppo della gestione tributaria in capo all'attuale soggetto gestore;

**Attestato:**

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, ed in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione, il Responsabile del Servizio Finanziario con la sottoscrizione digitale del parere di regolarità tecnica sul presente atto si attesta, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000 l'assenza di situazione di conflitti di interesse;

**Visti** i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla sopra indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali":

- a) Parere di regolarità tecnica della Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 23.04.2024, favorevole;
- b) Parere di regolarità contabile da parte della Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 23.04.2024, favorevole;

**Visto** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b, del D.Lgs. n. 267/2000 con verbale n. .... del .....

**Visto** il parere espresso dalla IV° Commissione Consiliare con Verbale n. ... del .....

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI:

VOTANTI:

VOTI FAVOREVOLI:

VOTI CONTRARI:

ASTENUTI:

PRESENTI NON VOTANTI

### **DELIBERA**

1) di **APPROVARE** il Piano tariffario per l'anno 2024 relativo alla TARI come da prospetto redatto ed inviato dal gestore Aset S.p.A. con nota P.G. n. 0039712 del 23.04.2024 allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), ritenendo adeguata la ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche;

2) di **DARE ATTO** che vanno aggiunte, alle tariffe dovute per la TARI di cui sopra, le seguenti componenti che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani:

- tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% degli incassi TARI comunali, come confermato anche per l'anno 2024 dall'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino come da nota acquisita al prot. n. 8638 del 26.01.2024;

- a decorrere dal 01.01.2024, ai sensi della predetta Deliberazione n. 386/2023/R/RIF di ARERA, le componenti perequative unitarie:

\* UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in 0,10 euro/utenza per anno;

\* UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in 1,50 euro/utenza per anno;

entrambe passibili di aggiornamento annuale da parte dell'Autorità;

3) di **DISPORRE**, in considerazione della rateizzazione dell'entrata tariffaria prevista dall'art. 32 del vigente Regolamento, in accordo con il gestore della tariffa, in un'unica rata l'integrale pagamento delle due componenti perequative di cui alla predetta Deliberazione n. 386/2023/R/RIF, ragionevolmente nella rata di conguaglio garantendo la compatibilità con le disposizioni normative e regolamentari;

4) di **DISPORRE**, altresì, limitatamente all'esercizio 2024, rispetto alle disposizioni di cui all'art. 32 del vigente Regolamento, di posticipare la scadenza dell'avviso di pagamento della prima rata al mese di luglio, come da richiesta di Aset S.p.A., acquisita con P.G. n. 37871 del 18.04.2024;

5) di **DEMANDARE** l'Ufficio Tributi alla trasmissione telematica della presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale ai fini della pubblicazione avente valore di pubblicità costitutiva, entro il termine del 14 Ottobre 2024 ai sensi dell'art.13, commi 15 e 15-ter del D.L. n. 201/2011;

6) di **TRASMETTERE** la presente deliberazione all'ATA Rifiuti ed alla società Aset S.p.A. per gli adempimenti di competenza;

7) di **DARE ATTO** che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010 n.104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.24.11.1971, n.1199;

8) di **DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Fano nell'ambito delle sezioni "Albo pretorio" e "Amministrazione trasparente";

Inoltre, con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere, tenuto conto che il presente atto deve essere adottato entro il 30.04.2024, termine di cui all'art. 3, co. 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI:

VOTANTI:

VOTI FAVOREVOLI:

VOTI CONTRARI:

ASTENUTI

PRESENTI NON VOTANTI

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.